



ACCORDO SOLIDARIETA'

in data 13/07/2017 alle ore 11.00 presso la Sala del Consiglio in Via Ravasi, 2 a Varese,

La **Delegazione** trattante **di Parte Pubblica** dell'Università degli studi dell'Insubria, composta dalle seguenti persone:

Rettore
(Prof. Alberto Coen Porisini)

Direttore Generale
(Dott. Gianni Penzo Doria)

e la **Delegazione di Parte Sindacale:**

Per le R.S.U.

Sig. Caputo Mario

_____ASSENTE_____

Sig. Crowther Francis

_____ASSENTE_____

Dott. Gambillara Roberto

Dott.ssa Mosconi Sonia

Sig. Scandale Salvatore

_____ASSENTE_____





Per la CISL Università
Sig. Angelo Vicini

Per la FLC/CGIL
Sig. Giampietro Santinelli

Sig. Vito Tarantini

ASSENTE

Per la UIL RUA
Sig. Naldi Fabio

Per la USB Pubblico Impiego
Sig. Paolo Barisone

Per la CSA CISAL Università
Dott. Bolognese Fabrizio

ASSENTE

Sottoscrivono il presente accordo che intende regolamentare una prima forma di solidarietà in Ateneo.



ART. 1

Campo di applicazione

1. Questo accordo regola una forma di solidarietà a favore dei dipendenti che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
 - malattia grave, certificata e documentata, che ha già esaurito sia il periodo massimo di malattia retribuita (18 mesi) sia le giornate di ferie e permessi retribuiti;
 - assistenza a figli e/o convivente gravemente malati o ospedalizzati, che abbiano già esaurito le ferie e i permessi retribuiti.

ART. 2

Procedura

1. Per alleviare i disagi e le difficoltà di ordine finanziario al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, ciascun dipendente può cedere volontariamente, previa sottoscrizione volontaria le festività soppresse dell'anno di riferimento, nella misura massima di tre giorni all'anno per chi le dona e nella misura massima di 90 giorni lavorativi per il ricevente.
2. Al presentarsi di casi di personale che versino nelle citate condizioni, che lo segnalino all'Amministrazione, il Direttore Generale, accertate le condizioni, li rende noti al personale, nel rispetto dei dati sensibili, con contestuale avvio della sottoscrizione volontaria. Il dipendente può sottoscrivere più donazioni delle proprie festività, per lo specifico caso, nel rispetto del limite dei tre giorni all'anno. L'accoglimento della richiesta avviene con provvedimento del Direttore Generale.
3. Le giornate donate non possono essere superiori all'arco temporale necessario al dipendente in difficoltà (dal giorno successivo al termine delle ferie/permessi al 31 dicembre dell'anno). L'Amministrazione, nel momento in cui rende noto il caso di disagio, monitora il numero di giorni donato ed, eventualmente, le restituisce al donante.

ART. 3

Norma transitoria

1. Il presente accordo, **avviato in via sperimentale nell'anno 2015, ha validità 3 anni (2017, 2018, 2019) ed è soggetto a verifica sullo stato di attuazione.**